



**CIVIS**

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Comunicazione via PEC

Ferentino, li 08 Dicembre 2016

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità  
Area VAS e Aut. Paesaggistiche  
Regione Lazio - Roma  
[territorio@regione.lazio.legalmail.it](mailto:territorio@regione.lazio.legalmail.it)  
[f.leone@regione.lazio.it](mailto:f.leone@regione.lazio.it)

e p.c. Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento  
[DGRIN@pec.minambiente.it](mailto:DGRIN@pec.minambiente.it)

e p.c. ARPA Lazio – Ing. Rossana Cintoli  
[direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it)

**Oggetto:** *Procedimento ex art.12 DLgs.vo 152/2006, verifica di assoggettabilità a VAS del nuovo Piano Gestione Rifiuti del Lazio, DGR 199/2016*

**Osservazioni e memorie ex Art.9 e 10 Legge 241/90 ed Art.12 comma 3 TU Ambiente.**

L'Associazione CIVIS di Ferentino, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Alessandro Ciuffarella, ha richiesto ed ottenuto l'accesso agli atti di cui al procedimento in oggetto, accesso svolto in data 06.12.2016.

In qualità di soggetto rappresentante interessi diffusi -come risulta dallo Statuto allegato- l'associazione Civis interviene nel procedimento in oggetto e comunica le seguenti Osservazioni e Memorie ai sensi degli Art.li 9 e 10 Legge 241/90, nonché ai sensi dell'Art.12 comma 3 del DLgs.vo 153/2006.

Per tutti i motivi esposti nelle dette Osservazioni e Memorie,

CHIEDE

alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, Area VAS e Aut. Paesaggistiche, in persona del responsabile del procedimento in oggetto Ing. Leone Ferdinando Maria, di emettere provvedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica VAS ai sensi dell'Art.12 comma 4 DLgs 152/2006 smi, con il quale sia avviato il procedimento di VAS previsto dagli Art.13 e seguenti DLgs 152/2006 smi per il Piano Gestione Rifiuti del Lazio, così come modificato dalla DCR n.8/2013 e dalla DGR n.199/2016 "Approvazione della determinazione del fabbisogno".



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

## Osservazioni e Memorie ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90

La richiesta della Direzione Regionale Governo Ciclo dei Rifiuti di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS la nuova determinazione del fabbisogno impiantistico per il Piano Gestione dei Rifiuti, e di cui alla DGR 199/2016, per ottenerne l'esclusione è infondata per tutti i seguenti motivi.

**1** – In primo luogo, la nuova determinazione del fabbisogno impiantistico del Piano Gestione dei Rifiuti del Lazio non rientra fra le fattispecie di cui all'Art.6 comma 3 del DLgs.vo 152/2006 smi. Infatti:

**1.1** – La DCR n.8/2013 che ha revocato la parte del Piano Rifiuti contenente la determinazione del fabbisogno impiantistico, ha considerato tale parte come essenziale e determinante per la gestione del ciclo dei rifiuti, cuore e motore dell'intero piano:

TENUTO CONTO che la previsione del fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani costituisce una previsione obbligatoria del Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dall'articolo 199, comma 3, lettera g) del d.lgs. 152/2006 che prevede, tra i contenuti del Piano di gestione dei rifiuti “[...] il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi [...]”;

ed ancora:

TENUTO CONTO, altresì, che una nuova previsione del fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani può avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6 e 199, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, richiede una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

Ne consegue che la determinazione del fabbisogno impiantistico del ciclo dei rifiuti nel Lazio non possa essere considerata come “*modifica minore*” del Piano Gestione Rifiuti del Lazio, e pertanto risulta obbligatoria la VAS **ai sensi dell'Art.6 comma 2** del DLgs.vo 152/2006.

**1.2** – La DGR 199/2016 non può essere considerata ed intesa come una mera modifica del Piano Gestione Rifiuti, giacché essa **sostituisce per intero la parte del Piano Rifiuti revocata ed annullata dalla DCR n.8/2013, costituendo una totale innovazione del Piano.**

Il contenuto della determinazione del fabbisogno impiantistico è radicalmente e profondamente diversa dalla preesistente, fondata su diversi presupposti, analisi, contributi, istruttoria e dati.

Peraltro, tale diversità è stata rilevata e dettagliatamente motivata sia dal Ministero dell'Ambiente con il parere prot.27285 del 10.11.2016, sia dall'ARPA Lazio con il parere prot.80733 del 28.10.2016.

Inoltre, la stessa Direzione Regionale Governo Ciclo dei Rifiuti, ammette esplicitamente che:



**CIVIS**

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Il documento denominato “Determinazione del Fabbisogno” sostituisce il paragrafo 10.7 e seguenti del vigente Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8;

Trattasi, perciò, di un nuovo provvedimento e piano che non è stato mai sottoposto a VAS.

\*

2 – La Direzione Regionale Governo Ciclo dei Rifiuti afferma che la determinazione del fabbisogno impiantistico contenuta nella DGR 199/2016 non produce impatti significati sull’ambiente poiché:

-non dispone la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento (discariche) o trattamento dei rifiuti (termovalorizzatori, TMB e compostaggi), che sarà oggetto di una successiva “fase attuativa” della DGR 199/2016.

-stabilisce l’aumento delle potenzialità e capacità degli impianti già esistenti, quali l’aumento delle volumetrie per le discariche esistenti, la conversione di alcuni TMB in compostaggio, l’adeguamento a carico termico dei termovalorizzatori esistenti e lo sfruttamento delle loro capacità impiantistiche fino alla massima capacità.

Siffatte considerazioni sono del tutto errate e prive di fondamento.

**2.1** – Innanzi tutto, la presunta “fase attuativa” della DGR 199/2016 non ha alcun riscontro normativo o procedurale nell’ordinamento vigente, ed in ogni caso la DCR n.8/2013 non ne fa alcun cenno laddove dispone invece nello specifico che il nuovo fabbisogno impiantistico sia sottoposto a VAS.

D’altra parte la Direzione Regione ha già svolto il procedimento previsto dall’Art. 197, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 152/2006, individuando le aree idonee e non idonee alla collocazione dei nuovi impianti.

**2.2** – Per quanto riguarda il territorio della Valle del Sacco e del Bacino Idrografico del fiume Sacco, gli impatti ambientali della DGR 199/2016 sono importanti e significativi.

Trattasi di una notevole porzione del territorio regionale, costituita dalla totalità della Provincia di Frosinone, parte di quella di Roma e di Latina, che raccoglie una popolazione di circa 600.000 unità e 100 Comuni, e sulla quale insistono molti degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti di cui alla DGR 199/2016 e che la Regione Lazio intende potenziare aumentandone le capacità.

Infatti, in detta area sono presenti:

- la discarica di Colle Fagiolaria nel Comune di Colferro;
- la discarica MAD di Roccasecca;
- i TMB della SAF a Colfelice e di Lazio Ambiente a Colferro;
- l’impianto di trattamento della frazione umida della SAF di Colfelice;
- gli impianti di termovalorizzazione di Lazio Ambiente ed EP Sistemi di Colferro;
- altri n.2 termovalorizzatori della ARIA spa in Colfelice.

Dalla lettura del Rapporto Preliminare e della DGR 199/2016 emerge che proprio tali impianti sono quelli con capacità tali da poter essere potenziati aumentando carichi e volumetrie; inoltre, come risulta evidente dalle tabelle che riportano i dati delle quantità di rifiuti prodotte dai vari ATO ed in particolare dal Comune di Roma Capitale, tali impianti saranno destinati a soddisfare i deficit impiantistici e ad assorbire la maggior parte dei RSU della stessa Capitale.

Solamente il flusso ed il trasporto delle notevolissime quantità di RSU provenienti dall’ATO di Roma verso gli impianti della Valle del Sacco può generare impatti ambientali non sostenibili.



**2.3** – L'aumento della capacità impiantistiche degli stabilimenti presenti nel territorio della Valle del sacco e del Bacino Idrografico del fiume Sacco può ingenerare notevoli impatti ambientali poichè la situazione della matrici ambientali acqua, aria e suoli in detta area è gravemente compromessa, laddove la vulnerabilità è certificata dal superamento dei livelli di qualità ambientale.

Infatti:

a) **per quanto riguarda la qualità dell'aria**, vale segnalare che la Regione Lazio con DGR 536 del 15.09.2016 (all.n.1) ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale in relazione al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla DCR 66/2009; in esito a tale nuova zonizzazione **la maggior parte dei Comuni della Valle del Sacco, fra i quali Colleferro, Roccasecca, e Colfelice, ove sono presenti gli impianti anzidetti, è stata inserita nella Zona A, Classe 1, laddove i superamenti dei livelli degli inquinanti è tale rendere necessari urgenti provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione;**

b) **per quanto riguarda lo stato ecologico delle acque superficiali** del Bacino del fiume Sacco, l'aggiornamento del Piano Gestione Acque reso nel Dicembre 2015 (all.n.2) ha confermato lo stato di qualità ambientale "pessimo" o "scarso" per la maggior parte del corso del fiume Sacco.

Inoltre, lo stesso Bacino del Sacco è indicato come ad elevato rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla Direttiva UE 2000/60 ed al TU Ambiente **per i corpi idrici superficiali** (all.n.3).

Il Piano conferma il permanere di tutte le criticità ambientali già rilevate in precedenza, ovvero: *"Ad oggi nell'area esistono ancora le condizioni di "emergenza ambientale" connessi ancora ad un sistema di collettamento e depurazione non idoneo o, comunque, sufficiente a garantire standard qualitativi delle acque reflue compatibili con la tutela e salvaguardia delle risorse idriche. Lo stato di emergenza ambientale ha portato all'individuazione, nel 2006, dell'intero bacino del Sacco come area SIN (Sito di Interesse Nazionale) per le bonifiche, da parte del MATTM"*

Del resto l'ARPA Lazio nel parere prot.n.33966 del 05.05.2016 reso nell'ambito di un procedimento VIA (all.n.4), ha rappresentato che:

***"-lo stato di qualità ambientale del fiume Sacco è allo stato di "scarso/cattivo";***

***-nel fiume Sacco continuano a verificarsi superamenti della concentrazione massima di ammissibile di esaclorocicloesano".***

c) **per quanto riguarda i suoli**, con Decreto del 22.11.2016 (all.n.5) il Ministero dell'Ambiente ha definitivamente approvato il nuovo perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco, oggetto di una contaminazione grave, diffusa e persistente.

Il perimetro comprende una vasta area lungo tutta l'asta fluviale del fiume Sacco da Colleferro e fino a Falvaterra, all'intero della quale sono censiti oltre 100 siti per i quali è necessario procedere a caratterizzazione e bonifica dei suoli e delle acque.

Pertanto, appare evidente che l'aumento delle volumetrie delle discariche già in esercizio, nonché l'aumento delle potenzialità degli altri impianti di trattamento dei RSU presenti nel Bacino della valle del fiume Sacco, inciderebbe su una situazione ambientale già pesantemente compromessa, con i conseguenti ulteriori e significativi impatti ambientali.

\*



**CIVIS**

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

**3** – In relazione a quanto innanzi rappresentato ed esposto, non ci sono dubbi circa il fatto che la determinazione del fabbisogno impiantistico di cui alla DGR 199/2016, in particolare per quanto riguarda il territorio della Valle del Sacco e del Bacino del fiume Sacco, debba essere sottoposta a VAS ai sensi dell'art.6 comma 2 TU Ambiente, con la procedura prevista dagli Art.li 12 e seguenti.

Contrariamente oltre alla violazione delle suddette norme, si concretizzerebbe un grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute delle popolazioni interessate, con pesanti ricadute sul tessuto sociale ed economico dei territori coinvolti.

Ancora, il vulnus relativo alla violazione della norma di cui all'Art.177 comma 4, ed alla disattesa del principio di precauzione, sarebbe sanzionabile in sede giurisdizionale.

Si insiste, pertanto, affinché l'Area VAS e Aut. Paesaggistiche emetta provvedimento di rinvio a VAS del piano di cui all'oggetto.

Si allegano:

- 1- DGR 536 del 15.09.2016;
- 2- Piano Gestione Acque Distretto Idrografico Appennino Meridionale, estratto relativo al Bacino del fiume Sacco, stato ecologico acque superficiali;
- 3- Piano Gestione Acque Distretto Idrografico Appennino Meridionale, estratto relativo al Bacino del fiume Sacco, rischio di mancato raggiungimento qualità ambientale;
- 4- parere ARPA Lazio del 05.05.2016;
- 5- Decreto Min.Ambiente 22.11.2016, perimetro SIN Bacino del fiume Sacco.

Associazione CIVIS

Il Presidente

Alessandro Ciuffarella